II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1995

recante modifica delle decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE e 94/446/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/230/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che le decisioni 94/187/CE [2], 94/309/CE [3], 94/344/CE [4], e 94/446/CE [5] della Commissione stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione, rispettivamente, da paesi terzi di involucri di origine animale; di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio; di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine; di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale;

considerando che le decisioni summenzionate sono state modificate dalla decisione 95/88/CE [6] della Commissione che stabilisce il 1° luglio 1995 quale loro data di entrata in applicazione; che, tuttavia, entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni d'importazione; che, per evitare distorsioni negli scambi, è necessario rinviare al 2 febbraio 1996 l'entrata in applicazione delle stesse decisioni;

considerando che le decisioni 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, e 94/446/CE devono essere modificate in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996.

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996.

[1] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[2] GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.
[3] GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.
[4] GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45.
[5] GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.
[6] GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 45.

Articolo 3

All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996.

Articolo 4

All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del 1° luglio 1995 è sostituita dal 2 febbraio 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione